CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

Il Servizio di supporto

Bologna, 16 gennaio 2018

Provincia di PARMA (PR)

Prot. n. 0000103-16/01/2018-SC_ER-T76-P

-Al Sig. Presidente

-all'Organo di revisione

Oggetto: Trasmissione delibera n. 3/2018/VSGO

Si trasmette la deliberazione n. 3/2018/VSGO, adottata dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna in data 16 gennaio 2018, con invito ad inoltrare l'atto all'organo in indirizzo, nonché all'Organo di revisione.

Si dichiara che la presente deliberazione è conforme all'originale, depositato presso questa segreteria.

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Dott.ssa Rossella Broccoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

Piazza VIII Agosto, 26 40126 Bologna- Italia | Tel. 051 2867811 | e-mail: supporto.sezione.controllo.e.romagna@corteconti.it; sezione.controllo.e.romagna@corteconti.it; PEC: emiliaromagna.controllo@corteconticert.it

Deliberazione n. 3 /2018/VSGO

Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere (relatore)
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Alberto Stancanelli	consigliere
dott. Riccardo Patumi	primo referendario
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

Adunanza del 16 gennaio 2018
Provincia di Parma
Ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie
(art.24 del t.u. d.lgs.19 agosto 2016, n. 175)

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalle regioni, dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, dalle camere di commercio, dalle università e istituti di istruzione universitaria pubblici e dalle autorità portuali;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175";

Visto, in particolare, l'art. 24 del decreto legislativo n. 175, che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria e di trasmettere il provvedimento adottato alla competente Sezione della Corte dei conti;

Vista la propria deliberazione n. 10/2017/INPR del 17 gennaio 2017, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2017;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all' "Esame dei provvedimenti di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie trasmessi nel 2017, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna (Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali e altri enti)";

Vista la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 d.lgs. n.175/2016";

Vista la propria deliberazione n. 161/2017/INPR, adottata nell'adunanza del 7 novembre 2017, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Vista la deliberazione n. 27/SEZAUT/2017/FRG del 14 novembre 2017 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli Enti territoriali – anno 2017;

Considerato che la **Provincia di Parma** risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di revisione straordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 27 novembre 2017, e relativi allegati, relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, trasmessa dalla Provincia di Parma ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista l'ordinanza presidenziale n.5 del 12 gennaio 2018 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 16 gennaio 2018;

Udito il relatore Massimo Romano;

PREMESSO

Con la relazione approvata con deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016 la Sezione ha riferito dell'esame dei piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, nel paragrafo 4.5.4 della relazione si è specificamente riferito delle criticità concernenti il piano predisposto dalla Provincia di Parma.

In primo luogo è stato rilevato come il piano sia stato adottato tardivamente rispetto al termine di legge del 31 marzo 2015, con decreto presidenziale n. 287 del 19 novembre 2015 e approvato con delibera consiliare n. 77 del 26 novembre 2015.

In merito alla partecipazione nella società **Terme di Salsomaggiore e Tabiano spa**, partecipata al 15,62 per cento, mantenuta con riserva di diverse eventuali valutazioni da assumere con gli altri soci, si rilevava che il rinvio di una decisione da parte degli enti partecipanti non appariva giustificato considerata la grave e ormai consolidata situazione nella quale versava la società e tenuto conto di quanto già rilevato dalla Sezione con deliberazione n. 124 del 2015, specificamente concernente il Comune di Salsomaggiore Terme, partecipante anch'esso alla medesima società.

Con riguardo alla partecipazione (minoritaria in ragione del 5,28 per cento del capitale) nella **Sogeap spa**, società a maggioranza privata che gestisce l'Aeroporto di Parma, che aveva accusato sistematiche e rilevanti perdite da molti anni e le cui prospettive di sviluppo risultavano incerte, è stato evidenziato come il piano abbia considerato strategico il suo mantenimento e come l'attività svolta dalla società non apparisse indispensabile ai fini istituzionali.

Sempre nella citata deliberazione veniva segnalato come anche l'attività svolta dalle società **Alma srl Scuola internazionale di cucina italiana,** partecipata al 10,51 per cento, **Fiere di Parma spa,** partecipata al 28,08 per cento, e **Cepim spa,** partecipata al 7,6 per cento, non fosse riferibile a funzioni di diretta competenza dell'Ente; inoltre, relativamente alla società **Cepim spa,** è stata rilevata la contraddittorietà della opzione per il mantenimento operata dalla Provincia rispetto alle determinazioni adottate da altri enti pubblici soci.

Sul piano generale è stata pure evidenziata la mancata considerazione nel piano delle partecipazioni indirette, la mancata indicazione dei tempi di attuazione, la mancata previsione di misure di riduzione dei costi di

funzionamento, la mancata indicazione e quantificazione dei risparmi attesi.

Successivamente la Sezione, con deliberazione n. 1/2017/VSGO del 17 gennaio 2017, conseguente all'esame della relazione sui risultati del piano operativo di razionalizzazione, presentata – tardivamente, rispetto ai termini di legge - dalla Provincia di Parma ai sensi dell'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, rilevava specifiche criticità.

Con riferimento alle società **Alma srl Scuola internazionale di cucina italiana, Centro Padano Interscambio Merci (CEPIM) spa, e Sogeap spa** mantenute dall'Ente, si ribadiva la non comprovata indispensabilità delle partecipazioni ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali con invito a riconsiderare tale requisito, in sede di revisione straordinaria, alla luce delle sopravvenute disposizioni di cui all'art. 4 del t.u. n. 175/2016. Inoltre, in ordine alla società **Cepim spa** veniva ribadita la difformità di valutazione rispetto a quella operata da altri enti locali soci che ne avevano deciso la dismissione offrendo gratuitamente la propria partecipazione.

Riguardo alla società **Fiere di Parma spa** si rilevava come il mantenimento della partecipazione fosse consentito, tenuto conto di quanto previsto in materia dall'art.4, comma 7 del sopravvenuto t.u. n.175/2016.

Relativamente alle società **Banca Etica scpa**, partecipata allo 0,0001 per cento, **Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA) spa**, partecipata in ragione dello 0,57 per cento, **Parma Alimentare srl**, partecipata allo 0,71 per cento e **Parma Turismi srl**, partecipata al 56,93 per cento, veniva riscontrato il protrarsi delle procedure di liquidazione/dismissione che risultavano ancora in corso all'atto della deliberazione.

In merito alla prevista dismissione del **Centro Agro-alimentare e Logistico srl consortile**, partecipato al 2,33 per cento, si rilevava la mancanza di informazioni nella relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione.

Per quanto attiene alla società **Terme di Salsomaggiore e Tabiano spa,** venivano ribadite le osservazioni già espresse dalla Sezione con delibere 102/2016/PRSE e 66/2016/PARI circa il non giustificato mantenimento della partecipazione in considerazione del grave squilibrio economico e della pesante situazione debitoria della società.

CONSIDERATO

L'Ente, soltanto a seguito di sollecito formulato dalla Sezione il 17 novembre 2017, ha trasmesso in data 30 novembre 2017, il provvedimento di

revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato, in assenza del parere del Collegio dei revisori e tardivamente rispetto al termine del 30 settembre 2017, dal Consiglio provinciale il 27 novembre 2017 unitamente al documento predisposto sulla base delle linee guida di cui alla deliberazione n. 19/2017 della Sezione delle Autonomie.

Il ritardo nell'adozione del provvedimento di revisione straordinaria ha fino ad ora precluso all'Ente l'inserimento dei documenti nella sezione dell'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro, prescritto dall'art.24, comma 1, del t.u. n. 175 del 2016.

In ordine alla assenza del parere dell'Organo di revisione l'Ente ha richiamato un parere del 18 settembre 2017 dell'Associazione nazionale dei revisori degli enti locali e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Al riguardo nel prendere atto della tesi fatta propria dall' Ente e nel riscontrare il diverso avviso espresso dall'Anci (cfr Linee guida del giugno 2017) si rileva comunque l'opportunità di acquisire il parere dell'Organo di revisione con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto alla normativa recata dal t.u. n.175 del 2016.

La revisione straordinaria, che costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, adottato ai sensi del comma 612 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, del quale si è trattato in premessa, ha riguardato tutte le partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute alla data del 23 settembre 2016. Relativamente alle partecipazioni indirette si è tenuto conto della definizione introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. *g*, del Testo unico, secondo la quale è indiretta "la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di una società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica".

In merito alle determinazioni adottate si osserva quanto segue.

Con riguardo alle società **Alma srl Scuola internazionale di cucina italiana, Centro Padano Interscambio Merci (CEPIM) spa** e **Sogeap spa**, il provvedimento di revisione straordinaria ha concluso, nonostante il parere difforme del Segretario generale e del Dirigente competente, per il mantenimento delle partecipazioni in considerazione "dell'importanza strategica" delle attività svolte e della "necessaria precisazione del nuovo ruolo delle Province nella gestione del territorio alla luce degli esiti referendari". Al riguardo si deve rilevare come il mantenimento delle suddette partecipazioni contrasti – tenuto conto delle attribuzioni conferite alle province dall'art. 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56 - con la previsione recata dall'art. 4, comma 1,

del t.u. n. 175, secondo la quale "le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

Inoltre, per quanto specificamente concerne la società **Sogeap spa**, partecipata da privati per oltre l'83 per cento e dalla Provincia di Parma in ragione del 4,24 per cento, in consistente perdita nel quinquennio 2011-2015 e con attuale ridotta attività operativa, vanno richiamate le considerazioni svolte nella deliberazione n. 180/2017/VSGO/ del 12 dicembre 2017, concernente la revisione straordinaria delle società partecipate dal Comune di Parma, secondo le quali lo svolgimento di "un servizio di interesse generale", nella definizione recata dall'art. 2, comma 1, lett. *h*, del t.u., non può prescindere dalla stretta necessarietà dello stesso per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 4, comma 1, del t.u.). Pertanto il mantenimento della partecipazione va correlato a una concreta prospettiva di sviluppo dell'attività svolta, tale da realizzare l'effettivo soddisfacimento di un interesse generale.

In relazione alle partecipazioni nelle società **Banca popolare etica coop, Centro ricerche produzione animali spa, Parma alimentare srl, Centro Agroalimentare e Logistica srl**, si rileva come delle stesse fosse già stata prevista la dismissione entro il 2017 con l'originario piano di razionalizzazione del 2015. Pertanto la conferma della dismissione operata in sede di revisione straordinaria finisce solo per posticipare ulteriormente il termine di dismissione ora previsto per il 30 settembre 2018 conformemente a quanto stabilito dall'art. 24, comma 4, del t.u. n. 175 ad eccezione del **Centro Agroalimentare e Logistica** per il quale viene stabilito il termine del 31 dicembre 2019 in considerazione delle operazioni di risanamento in corso.

Inoltre, relativamente al medesimo **Centro Agroalimentare e Logistica srl**, società controllata dal Comune di Parma che detiene una quota del 53,6 per cento, si rileva il ritardo nell'adeguamento, ai sensi dell'art. 26.1 del t.u., delle previsioni statutarie concernenti l'organo di amministrazione.

Per quanto attiene alla società **Fiere di Parma spa** - partecipata al 28,08 per cento dalla Provincia di Parma, nella stessa misura dal Comune e al 10,28 per cento dalla Camera di commercio - si evidenzia come l'insussistenza del controllo pubblico derivi dalla mancanza di patti parasociali, pur in presenza di quote pubbliche che complessivamente ammontano a ben il 66,44 per cento. Ciò determina poco razionalmente l'inapplicabilità di disposizioni, quali quelle

relative alla composizione numerica (attualmente otto componenti) e ai compensi all'organo amministrativo, finalizzate al contenimento dei costi. Si rende necessario, pertanto, che l'Ente assuma le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici volte a superare la situazione.

In riferimento alla società **TEP spa**, a controllo congiunto con il Comune di Parma (quote del 50 per cento da parte di ciascuno dei soci), tuttora gestita da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, si rileva il ritardo nell'adeguamento statutario prescritto dall'art. 26.1 dello stesso t.u. pur tenendo conto delle iniziative in corso per l'adozione dell'amministratore unico, riferite in sede istruttoria dal Comune di Parma.

Relativamente alle partecipazioni indirette possedute tramite società controllate, si osserva quanto segue.

Quanto alle società **KPE srl**, partecipata al 50 per cento dalla Fiera di Parma spa, richiamando quanto osservato a proposito di quest'ultima, si sollecita l'Ente ad assumere le possibili iniziative per la valorizzazione della partecipazione, considerata la natura prevalentemente pubblica della partecipante e si segnala la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, lett. b, del t.u. (nel 2016 un dipendente e quattro amministratori).

Relativamente alla partecipazione indiretta in **Tep Services srl**, tramite TEP spa, si evidenzia l'esigenza di adeguare la previsione statutaria relativamente all'organo amministrativo essendo attualmente in carica un consiglio di amministrazione di tre membri.

Inoltre, con riguardo alla partecipazione indiretta, tramite TEP spa, nella società **Parmabus scrl**, si segnala la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, lett. *b*, del t.u. (nel 2016 nessun dipendente e un amministratore unico).

Sempre con riferimento alle partecipazioni indirette tramite TEP spa, si rileva la mancata considerazione nella ricognizione straordinaria della, sia pure marginale, quota posseduta nella **ATC Esercizi spa** (0,04 per cento).

Tutto ciò considerato,

la Sezione

RILEVA

le descritte criticità e situazioni emerse dall'esame del provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato dalla Provincia di Parma in adempimento a quanto specificamente previsto dall'art. 24 del t.u. n. 175/2016.

RICHIAMA

l'Ente:

- ad una più puntuale osservanza degli adempimenti e dei relativi tempi di esecuzione degli atti di gestione delle partecipazioni societarie;
- ad assumere senza ulteriore ritardo le iniziative necessarie per l'adeguamento degli statuti, in particolare con riguardo alla composizione dell'organo amministrativo;
- ad assumere le necessarie determinazioni per superare gli orientamenti in materia di mantenimento delle partecipazioni che contrastano con il vigente quadro normativo e le altre criticità evidenziate nell'ambito della prossima razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. n. 175/2016. Il collegio si riserva di valutare i contenuti del prossimo atto di razionalizzazione annuale per disporne la riconsiderazione qualora lo stesso risulti ancora non conforme alla vigente normativa.

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Presidente della Provincia di Parma e all'Organo di revisione della Provincia di Parma;
- che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo;
- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso nell'adunanza del 16 gennaio 2018

Il presidente
(Carlo Greco)

Il relatore
(Massimo Romano)

Depositata in segreteria in data 16 gennaio 2018
Il direttore di segreteria
(Rossella Broccoli)